

COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici

CAP 25070 – TEL 036585119 – FAX 036585555 – C.F. 00735630170 – P.IVA 00576260988 – e-mail tecnico_llpp@comune.sabbio.bs.it

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto di Comodato

Locali adibiti ad ambulatorio medico - pediatra

Il giorno 21 del mese di maggio dell'anno 2013 avanti a me dott. ALBERTO LORENZI, segretario comunale del Comune di Sabbio Chiese, autorizzato a rogare il presente atto ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del d.lgs. n. 267/2000 e senza l'assistenza di testimoni a cui le parti che sono intervenute al presente atto hanno dichiarato, di comune accordo, di voler rinunciare, si sono costituiti e sono comparsi i signori:

Comune di Sabbio Chiese, codice fiscale 00735630170, rappresentato dal Sig Andrea Cadenelli, c.f. CDNDR74T12H717S, nato a Salò (BS) il 12 dicembre 1974 e domiciliato per il presente atto presso la residenza comunale in via Caduti al civico numero 1, il quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma in nome ed in rappresentanza del comune di Sabbio Chiese (BS) in qualità di responsabile del servizio a norma dell'art. 107 comma 3 lettera c) del testo unico enti locali D. lgs. n. 267/2000, autorizzato a sottoscrivere e stipulare i contratti in nome e per conto del comune di Sabbio Chiese, c.f. 00735630170, in virtù di decreto sindacale in data 28 gennaio 2010 protocollo n. 502, di nomina dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali d.lgs. n. 267/2000, da una parte soggetto comodante di seguito chiamato **comodante**

il Sig. MARCO CONTRATTI, c.f. CNTMRC65R08B157U, nato a BRESCIA il 08/10/1965, residente a BRESCIA in via CIPRO 114; dall'altra di seguito chiamato **comodatario**.

Fra i predetti componenti si conviene e pattuisce quanto segue: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del codice civile si stipula un contratto di comodato così disciplinato:

1. Il Comune di Sabbio Chiese, comodante, consegna con decorrenza dal 1 (uno) giugno 2013 al Sig. MARCO CONTRATTI, comodatario, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene: immobile, ad uso non abitativo, quale più precisamente identificato ed individuato in allegata planimetria formante parte integrante e sostanziale del presente atto, situato in via Caduti n. 1, al piano terreno del palazzo municipale che sarà adibito dal comodatario ad uso ambulatorio medico, costituito dai seguenti locali: 1) sala di attesa di mq 23,00 circa; un locale di mq 22,00 circa; n. 1 servizio di mq 5,5 attrezzato per disabili.
2. Il comodatario assume l'obbligo di corrispondere per detto uso la somma di € 3.000,00 annui da versarsi in n. 12 rate di € 250,00 ciascuna entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese presso la tesoreria comunale. La predetta somma sarà aggiornata annualmente con riferimento all'indice ISTAT.
3. Il comodatario assume l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta entro la data del 31 dicembre 2018, prorogabile tacitamente fino al 31 dicembre 2022.

4. Se il bene restituito è deteriorato a causa di un uso diverso o prolungato rispetto a quanto pattuito, il comodatario è responsabile del deterioramento.
5. Il comodatario è responsabile per il perimento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
6. Il comodatario può servirsi del bene per i soli usi convenuti con il presente contratto. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può in nessun caso concedere a terzi il godimento della stessa. senza il preventivo assenso del comodante.
7. Tutte le spese relative alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario.
8. Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'immobile e di averlo trovato pienamente rispondente alle proprie esigenze, privo di difetti di alcun genere e quindi in ottimo stato di manutenzione e si obbliga a restituirlo nello stesso stato ottimale in cui lo ha ricevuto.
9. Tutte le spese, per eventuali imposte, tariffe e canoni (ad esempio: energia elettrica, pulizia, acqua, riscaldamento e varie) e quant' altro, sono comprese nel canone di comodato;
10. Resta comunque salva la facoltà per il comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno) qualora il comodatario non adempia agli obblighi indicati ai punti 2) e 3), se il comodatario muore o fallisce, ovvero se sopravviene un bisogno al comodante, anche non necessariamente urgente ed imprevedibile.
11. La presente concessione in uso è comunque in subordine all'utilizzo del bene medesimo da parte del comune per gli scopi istituzionali o comunque per scopi o finalità propri né può in alcun modo interferire o precludere detto utilizzo
12. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile segnatamente negli articoli da 1803 c.c. in poi
13. Sono a carico del comodatario le spese di natura ordinaria necessarie per l'utilizzo della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, sempre che siano necessarie ed urgenti.
14. Le spese di registrazione della presente scrittura privata sono ripartite nella misura del 50 % a carico del comodatario e del 50% a carico del comodante.



Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante Comune di Sabbio Chiese

Il responsabile del servizio
Geom. ANDREA CADENELLI



Il comodatario
DOTT. MARCO CONTRATTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alberto Lorenzi)

